

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTI NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI FIRENZE FIERA S.P.A.

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto.

1.1 - L'appalto comprende servizi di allestimento a mezzo di pannellature, arredi, complementi di arredo, moquette e tessuti, per la realizzazione di allestimenti ovvero delle strutture di delimitazione degli spazi espositivi da realizzare per le manifestazioni in svolgimento nel compendio fieristico e congressuale di Firenze Fiera, in conformità ai progetti predisposti da Firenze Fiera, le cui schede di prototipo (Allegato 1.a) sono allegate al presente capitolato come parte integrante dello stesso. L'appalto è comprensivo di oneri di magazzino, trasporto, montaggio e smontaggio dei materiali necessari.

1.2 - Non costituisce oggetto specifico dell'appalto la messa in opera delle utenze telefoniche, audiovisive e internet e di quanto non indicato nel Capitolato.

Art. 2 - Aree Interessate.

I servizi e le forniture oggetto del presente appalto comprendono l'installazione e successiva rimozione degli allestimenti delle aree espositive di Firenze Fiera, comprendenti gli spazi della Fortezza da Basso, di Villa Vittoria e del Palazzo degli Affari, dei quali sono allegati al presente Capitolato gli elaborati planimetrici (Allegato 1.b)

Art. 3 - Progettazione.

3.1 - Al fine di realizzare un rapporto di massima collaborazione e di condivisione dei risultati, l'appaltatore mette a disposizione di Firenze Fiera la propria struttura di progettazione per formulare nuovi prototipi di allestimento per gli eventi fieristici e congressuali.

3.2 - Le forme e le modalità di attivazione di questo processo saranno necessariamente precedute da un periodo di affiancamento di personale e di scambio di competenze, che sarà effettuato, con modalità da concordare tra le parti, nei primi 3 mesi di esecuzione dell'appalto in oggetto.

Art. 4 - Forniture: tipologie e caratteristiche del servizio.

Oggetto della fornitura saranno:

4.1 - Pannelli di allestimento classe 1 cm. 100x250h e cm. 50x250h, da rendere disponibili nelle tipologie di seguito indicate:

- a) pannelli rivestiti in tessuto ignifugo;
- b) pannelli finitura a idropittura;
- c) pannelli laminati o laccati.

Il numero dei pannelli necessario alla costituzione di un magazzino per il fabbisogno delle attività di allestimento è stimato in almeno 4.000 e viene di volta in volta stabilito sulla base delle planimetrie di cui al progetto elaborato da Firenze Fiera. Gli schemi sintetici delle realizzazioni degli stand, di cui all'altezza 250 cm. nelle tipologie più comuni, sono contenuti negli Allegati A2-A4

4.2 - Pannelli 100x345h e 50x345h, da utilizzare per realizzazione specifica delle sale congressuali presso il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso, secondo le indicazioni di massima contenute negli Allegati A5-A6. Le caratteristiche dei pannelli devono rispondere alle specifiche di abbattimento del rumore. La soglia di abbattimento minimo ammessa è del 70% dei decibel prodotti all'interno di una sala. Il numero di pannelli necessario alla costituzione di un magazzino è stimato in 1.500 pannelli.

4.3 - Moquette o feltro tipo agugliato, colori da definire, e tessuto ignifugo per elementi scenografici (colori da definire).

4.4 - Tutte le tipologie relative agli accessori di arredo sono riassunte nell'elenco prezzi di cui all'Allegato 1.c al presente Capitolato. L'elenco è basato sull'assortimento di accessori utilizzati

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

normalmente da Firenze Fiera e costituisce solo una base di valutazione delle caratteristiche degli arredi fino a oggi impiegati.

4.5 – L'appaltatore può presentare un'ulteriore gamma di accessori e di arredi utile alla formazione dell'offerta tecnica e può impegnarsi ad aggiornarla con nuove proposte.

4.6 - Il trasporto delle strutture per e dalle varie destinazioni, nonché altri oneri per: magazzinaggi, soste, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

4.7 - La manutenzione di tutto il complesso delle opere realizzate e delle forniture durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni con personale specializzato per ogni tipo di necessità è ugualmente da intendersi a carico dell'appaltatore.

4.8 – L'appaltatore mette a disposizione il personale necessario per prestare assistenza al cliente finale, secondo i tempi e le modalità indicate da Firenze Fiera.

Art. 5 - Responsabile per la Gestione dell'Appalto.

5.1 - Per la gestione dell'appalto Firenze Fiera nomina un Responsabile, incaricato di tutti gli adempimenti di cui al successivo articolo e, in particolare di rendere esecutivo il progetto di cui all'articolo 6 e di affidare il medesimo all'appaltatore.

5.2 - Il Responsabile di Firenze Fiera può a sua volta, per specifiche esigenze organizzative, delegare i propri compiti ad altri responsabili operativi, in qualità di capi commessa. Di detta delega deve essere tempestivamente informato l'appaltatore.

Art. 6 - Progetto: contenuti.

6.1 – Il progetto di ciascun evento - di seguito «Progetto» - predisposto da Firenze Fiera e affidato per la sua esecuzione all'appaltatore, contiene tutte le specifiche tecniche delle forniture, comprensive del relativo prezzo di acquisto da formarsi sul totale analitico degli articoli messi in opera. Il prezzo corrisponde all'applicazione del ribasso unico, presentato dall'appaltatore nella sua offerta economica, all'Elenco Prezzi predisposto da Firenze Fiera (Allegato 1.c). Tale prezzo non può subire incrementi nel corso dell'esecuzione dei lavori, senza che questi siano concordati per scritto fra le parti.

Specificatamente il progetto comprende:

a - planimetrie in scala delle strutture di allestimento;

b - dettagli planimetrici degli stand o di altri spazi di esposizione, comprensivi degli elementi di arredo da predisporre;

c - indicazione dei colori dei rivestimenti come moquette, tessuti, ecc;

d - programma dei lavori e tempi di realizzazione.

6.2 - Si precisa che tutti i servizi e le prestazioni di cui al presente Capitolato, compresa la direzione lavori - di cui al successivo art. 8 - e l'assistenza tecnica, sono riferiti alle fasi di allestimento e disallestimento. Il servizio prevede pertanto l'obbligo, da parte dell'appaltatore, di eseguire le eventuali variazioni che si rendano necessarie durante tutte le fasi di montaggio del progetto di allestimento della manifestazione.

6.3 – Ogni variazione dovrà essere richiesta e autorizzata da Firenze Fiera, secondo le forme e le modalità descritte nel presente Capitolato e nel Contratto d'appalto.

Art. 7 - Forme e Modalità di Esecuzione del Progetto.

7.1 – Ricevuto da Firenze Fiera il Progetto di allestimento, l'appaltatore deve al medesimo attenersi per quanto di competenza, sia in termini di fornitura di materiali che di disposizione degli elementi di arredo. In allegato al Progetto, Firenze Fiera consegna altresì all'appaltatore il crono-programma di esecuzione (allestimento e disallestimento), contenente specificatamente le modalità, le forme e i tempi entro i quali le operazioni dovranno essere svolte. A questo fine l'appaltatore, presa conoscenza del Progetto, lo sottoscrive per adesione. Con tale sottoscrizione l'appaltatore assume ogni responsabilità circa l'esecuzione a regola d'arte del Progetto.

7.2 – Firenze Fiera rende disponibile all'appaltatore il Progetto almeno sette (7) giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Il Progetto è conforme per caratteristiche e tipologie di arredo a

quanto richiesto dal titolare della manifestazione, di seguito indicato come «cliente» così come risultante dalla sua firma di accettazione in calce al progetto.

7.3 – Dal momento della consegna del Progetto l'appaltatore diviene responsabile della sua corretta realizzazione nei confronti di Firenze Fiera; l'appaltatore risponde per tutti gli eventuali danni arrecati alle strutture espositive. L'appaltatore, verificandosi quanto sopra indicato, è altresì responsabile nei confronti di Firenze Fiera per tutti i danni subiti.

7.4 – Il mancato puntuale rispetto di quanto indicato nel Progetto e/o il mancato rispetto del cronoprogramma, salvo per motivi non imputabili all'appaltatore, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto di appalto. Verificandosi questa fattispecie, il Responsabile della Gestione del Contratto di cui al precedente art. 5 ne dà comunicazione scritta ai diretti superiori, i quali provvedono ad assumere le necessarie iniziative nei confronti dell'appaltatore.

7.5 - In tutti i casi nei quali Firenze Fiera accerti, ovvero il cliente segnali, che i lavori non sono stati eseguiti come da progetto o comunque secondo le migliori regole dell'arte, il Responsabile della Gestione dell'Appalto provvede ad informare l'appaltatore e, congiuntamente a un incaricato del medesimo, svolge i sopralluoghi necessari. A seguito del sopralluogo viene redatto verbale congiuntamente firmato da Firenze Fiera e dall'appaltatore.

Nel caso di constatazione e di sussistenza delle difformità lagnate dal cliente, oltre al risarcimento di tutti i maggiori danni patiti, l'appaltatore corrisponde a Firenze Fiera una penale pari al 10% del valore della realizzazione eseguita.

Art. 8 - Direzione dei Lavori.

8.1 - La direzione dei lavori di installazione e rimozione delle strutture è curata nel rispetto dei tempi concordati, seguendo le indicazioni impartite da Firenze Fiera. L'appaltatore nomina un Responsabile per la Direzione dei lavori e per l'esecuzione del Progetto. Questi, per specifiche esigenze organizzative, può delegare i propri compiti ad altri responsabili operativi, in qualità di vice-direttori, indicati espressamente dall'appaltatore.

Art. 9 – Materiali, Normative e Discipline per l'esecuzione dei lavori.

9.1 - Tutti i materiali impiegati devono essere forniti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali materiali messi a disposizione da Firenze Fiera, che sono successivamente indicati per iscritto, e di cui Firenze Fiera stessa può richiederne l'impiego. Nel caso di indisponibilità degli articoli o degli accessori da parte dell'Impresa, e di fornitura degli stessi da parte di Firenze Fiera, il costo di materiali – dopo contraddittorio fra le parti - viene detratto dal compenso destinato all'impresa.

9.2 - Tutti i materiali forniti dall'Impresa devono essere di ottima qualità, corrispondere esattamente alle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, in armonia con quanto previsto al presente Capitolato. Tutti i materiali e le apparecchiature fornite si intendono posti in opera a regola d'arte e con tutti gli accessori d'uso, anche se non richiamati specificatamente nel presente contratto, in modo da consegnare le forniture complete in ogni loro parte.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegati devono essere in perfette condizioni di manutenzione ordinaria (pulizia, rimozione adesivi precedentemente apposti, etc.).

9.3 - Qualora richiesto da Firenze Fiera, l'Impresa deve rifare a sue spese i servizi che risultino non eseguiti a regola d'arte oppure eseguiti con materiali diversi dal prescritto. In caso di inadempienza dell'Impresa, Firenze Fiera provvede all'addebito all'Impresa di tutte le spese sostenute da Firenze Fiera per porvi riparo.

9.4 - L'Impresa deve in ogni caso garantire a Firenze Fiera che tutti i materiali e le apparecchiature impiegate siano conformi alle normative vigenti, sollevando, dunque, quest'ultima da eventuali relative responsabilità.

9.5 – L'attività descritta nel presente contratto include anche l'eventuale noleggio da parte dell'Impresa di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature occorrenti per la loro esecuzione, anche se non specificamente indicati nel contratto.

9.6 - Devono, in particolare, essere perfettamente eseguiti tutti i ripristini e le opere necessarie per dare ai lavori finiti un aspetto decoroso.

Firenze Fiera spa

9.7 - Tutti gli eventuali materiali a perdere e/o di risulta forniti dall'Impresa, saranno rimossi e trasportati alla discarica a cura e spese di Firenze Fiera, a cui competono gli oneri relativi al trasporto in discarica ed allo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione che per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 10 - Certificazione dei Materiali e Collaudi.

10.1 - Tutti i materiali utilizzati, qualora combustibili, devono rispondere alla classificazione della reazione al fuoco, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

10.2 - L'appaltatore, nella persona del Direttore dei Lavori/Responsabile Tecnico da essa nominato, al termine dei montaggi e comunque anteriormente all'inizio della manifestazione, rilascia apposita dichiarazione di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi a Firenze Fiera, e consegna le certificazioni dei materiali impiegati.

10.3 - L'appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, nomina un professionista abilitato al rilascio dei certificati di collaudo e comunica il nominativo a Firenze Fiera. Egli ha il compito di fornire a Firenze Fiera, al termine dei lavori e prima della consegna degli spazi da parte di Firenze Fiera al cliente, idonea certificazione relativa al collaudo su tutto quanto realizzato (esempio collaudo statico degli stands o sale realizzate).

Art. 11 – Cronoprogramma Esecuzione Lavori.

11.1 - I lavori e le prestazioni sono regolate dalle disposizioni contenute nel presente capitolato d'appalto e nei relativi allegati tecnici, e verranno condotti in ottemperanza al «Cronoprogramma Lavori» che viene consegnato all'atto di presentazione dei progetti e che l'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente.

Nel cronoprogramma è, poi, indicata anche la fase di post fiera (trasporto fuori dal quartiere dei materiali espositivi).

Art. 12 - Procedure per la Gestione dell'Appalto.

12.1 - La reperibilità delle persone di cui al art. 8, anche per mezzo di telefono cellulare, è un onere a carico dell'appaltatore, che deve comunicare a Firenze Fiera tutti gli elementi utili e necessari al facile e continuo reperimento.

12.2 - Il responsabile di Firenze Fiera si rapporta costantemente col Direttore dei Lavori per garantire un sistema di relazioni idoneo a facilitare l'impegno reciproco delle parti.

12.3 - Il responsabile di Firenze Fiera si rapporta altresì con il Responsabile dell'appaltatore per ogni eventuale contestazione attinente al servizio.

12.4 - L'appalto comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di eseguire tutte le prestazioni utili od opportune per la realizzazione di quanto commissionato a perfetta regola d'arte, anche se queste non sono esplicitamente indicate nel progetto. Sono in sostanza da ritenere comprese nell'appalto tutte le prestazioni che non ne risultino esplicitamente escluse in base ai documenti contrattuali, ciò anche se l'esecuzione a perfetta regola d'arte determini l'esecuzione di prestazioni o di categorie di prestazioni non previste nei documenti contrattuali o secondo modalità più onerose.

12.5 - L'appaltatore può, anche in corso d'opera, concordare con Firenze Fiera modifiche migliorative alle forniture, senza oneri aggiuntivi per Firenze Fiera e quindi per il cliente.

12.6 - L'appaltatore segnala immediatamente a Firenze Fiera i ritardi imputabili alla presenza ed interferenza di altre imprese che, per conto di Firenze Fiera, provvedano ad altri lavori, servizi o forniture.

12.7 - Precedentemente all'inizio dei lavori, la mancata messa in opera (anche parziale) delle forniture di allestimento o eventuali spostamenti in altre aree non comportano diritto per l'appaltatore a pretendere indennizzi, risarcimenti, costi aggiuntivi, oneri di nessun genere e specie.

12.8 - E' fatto divieto all'appaltatore di apportare modifiche al progetto, anche con la previsione di forniture aggiuntive su richiesta diretta del cliente, fatta eccezione per i casi di esplicita richiesta da parte di Firenze Fiera. L'appaltatore si impegna a corrispondere sempre e comunque alle richieste non programmate, disponendo in luogo di attrezzature e numero di persone adeguate alle necessità.

Firenze Fiera spa

A fronte di tale richiesta l'appaltatore deve immediatamente informare Firenze Fiera, la quale concorderà direttamente col cliente le modifiche o le integrazioni da apportare al progetto; la fattispecie costituirà atto integrativo del progetto e si considera sottoscritta fra Firenze Fiera e l'appaltatore.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore.

13.1 - L'appaltatore deve rispettare scrupolosamente le disposizioni presenti nella documentazione relativa alla sicurezza: Duvri; Valutazione dei rischi Fortezza, Palazzo degli Affari e Palazzo dei Congressi; Piano Emergenza Fortezza, del Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari ; Costi Sicurezza; Regolamento tecnico sicurezza. Allegato 1.d

13.2 - I lavori devono essere effettuati da personale adeguatamente preparato, retribuito e assicurato nel pieno rispetto del contratto nazionale di categoria e con lavorazioni a basso impatto ambientale, attrezzatura e macchinari idonei, nel pieno rispetto della normativa vigente.

13.3 - L'appaltatore, contestualmente all'avvio dell'esecuzione del presente appalto, nomina il proprio Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS). Egli è incaricato di garantire la sicurezza del personale operante alle dipendenze dell'appaltatore nonché il rispetto della normativa vigente in campo antinfortunistico ed ambientale. Tale addetto fa operare le maestranze in condizioni di sicurezza; i dipendenti e lui stesso devono essere completamente dotati di tutte le attrezzature antinfortunistiche (guanti, scarpe antinfortunistiche, etc.) e correttamente edotti in materia.

13.4 - L'appaltatore garantisce il buon comportamento del proprio personale.

In particolare il personale deve:

- tenere un comportamento corretto e scrupoloso in ogni situazione;
- rispettare puntualmente gli orari di servizio stabiliti;
- assicurare la più assoluta riservatezza su ogni particolare del servizio prestato.

13.5 - L'appaltatore deve:

- a) limitare al minimo l'avvicinamento dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio. Tutto il personale utilizzato deve sempre e comunque essere a conoscenza dei compiti da svolgere e dell'ambiente presso cui operare; è pertanto onere dell'appaltatore istruire adeguatamente il proprio personale prima che questo sia immesso in servizio;
- b) informare tempestivamente Firenze Fiera qualora l'organizzazione di cantiere del personale utilizzato dovesse per qualsiasi ragione essere diversa da quanto preventivamente indicato.

13.6 - Resta inteso che potrà avere ingresso nel quartiere, per operare alle dipendenze dell'appaltatore, unicamente personale in regola con le disposizioni legali e sindacali vigenti sul lavoro, ivi compresi adempimenti previdenziali: a tale personale devono essere garantiti i trattamenti contrattuali ad essa inerenti. L'appaltatore tiene indenne Firenze Fiera da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del medesimo connessi a quanto sopra. In definitiva, l'appaltatore si assume interamente ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed economica per la tutela delle cose e delle persone, con riferimento alla sua attività e per la durata delle prestazioni dei lavori stessi, in conformità delle leggi vigenti.

Art. 14 – Osservanza delle norme tecniche, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. - L'Impresa deve attenersi allo scrupoloso rispetto delle normative seguenti:

- a – Regolamento Tecnico di Sicurezza di Firenze Fiera.

14.2 - L'Impresa deve adottare nella esecuzione degli allestimenti oggetto del presente appalto tutti i procedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi (intendendo per terzi anche Firenze Fiera, i propri soci e i propri dipendenti) nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; ciò anche nel caso di eventuale uso di attrezzature di Firenze Fiera da parte della Impresa.

14.3 - L'Impresa si impegna ad applicare nei confronti degli operai le normative per la protezione da agenti chimici, fisici e biologici durante il servizio e ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.

Firenze Fiera spa

Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al Titolo IV del citato Decreto.

14.4 - L'Impresa è responsabile per ogni violazione delle prescritte regolamentazioni e sarà tenuta al risarcimento dei danni conseguenti, dovendosi Firenze Fiera ritenersi sollevata da ogni responsabilità.

Art. 15 - Subappalto.

15.1 L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto potrà essere eventualmente autorizzato, previa richiesta scritta e motivata. In tal caso l'Impresa dovrà consegnare a Firenze Fiera il contratto di subappalto. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato d'appalto. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dal contratto o dal capitolato, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la risoluzione.

15.2 Il subappalto è il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Non è subappalto e non è autorizzato né autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, esercitando su di essa i poteri datoriali ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita collaborazione tra imprese, che possono qualificarsi come distacco di manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa di riferimento. Al fine di vigilare sulla regolarità delle condizioni anche normative della manodopera impiegata dall'esecutore, Firenze Fiera dovrà acquisire tutti i contratti eventualmente stipulati tra l'esecutore ed i suoi subcontraenti.

Art. 16 - Responsabilità dell'appaltatore verso Firenze Fiera e verso terzi.

16.1 - L'Impresa è responsabile verso Firenze Fiera dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti e dei subappaltatori.

16.2 - L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere a Firenze Fiera, ai suoi dipendenti ed a terzi, i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo per l'esecuzione dei lavori assunti.

Art. 17 – Danni.

17.1 - Al momento dell'ultimazione dei montaggi viene redatto, in contraddittorio, apposito verbale di constatazione dello stato dei materiali installati. Al termine della manifestazione, prima dello smontaggio dei materiali viene redatto, con le medesime modalità, altro verbale di constatazione dello stato dei materiali.

17.2 - Eventuali danni che venissero riscontrati ai materiali installati, saranno rimborsati da Firenze Fiera all'Impresa al valore che le parti concorderanno.

Art. 18 - Assicurazioni.

18.1 - L'Impresa, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge per tutto il suo personale, s'impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione di gradimento di Firenze Fiera, ed a mantenere operative per la durata del contratto, le seguenti polizze:

Firenze Fiera spa

a) polizza di Responsabilità Civile Generale per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente capitolato.

La polizza deve prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera, delle società da questa controllate o a questa collegate, e degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del Quartiere.

18.2 - La polizza deve prevedere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) senza ulteriori limitazioni.

Art. 19 - Attese inopere.

Rientrano fra gli oneri dell'appaltatore, e non costituiscono pertanto motivo d'alcuna richiesta economica a Firenze Fiera, anche quelli derivanti da attese inopere dovute ad esigenze particolari d'uso dei locali espositivi, ad interruzione d'energia elettrica, a cause accidentali e a sospensioni delle lavorazioni motivatamente disposte da Firenze Fiera.

Art. 20 - Pagamenti

20.1 - I pagamenti sono effettuati a 120 gg. data fattura fine mese, da effettuarsi con accredito su conto corrente bancario dell'Impresa.

20.2 - L'appaltatore è tenuto a presentare a Firenze Fiera il riepilogo contabile delle forniture e dei servizi di assistenza di ogni singolo evento entro il 7° giorno dal termine della manifestazione. La modulistica relativa a queste comunicazioni e le modalità di trasmissione sono quelle stabilite da Firenze Fiera.

20.3 - Il pagamento è subordinato all'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Impresa di tutti gli obblighi nei confronti del proprio personale dipendente nonché degli obblighi contributivi. A tal fine Firenze Fiera ha la facoltà di richiedere l'apposita documentazione e l'Impresa deve prontamente provvederla. Nel frattempo, i termini di pagamento resteranno sospesi.

20.4 - Le fatture saranno emesse contestualmente alla contabilità analitica degli eventi a cui si riferiscono, emessa dopo l'invio del regolare ordine da parte di Firenze Fiera.

Art. 21 - Documenti allegati

Sono allegati al presente Capitolato e costituiscono parte integrante dello stesso:

- schede di prototipo - Allegato 1.a
- elaborati planimetrici - Allegato 1.b
- Elenco prezzi - Allegato 1.c
- Documenti relativi alla sicurezza: Duvri; Valutazione dei rischi Fortezza, del Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari; Piano Emergenza Fortezza, del Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari; Costi Sicurezza; Regolamento tecnico sicurezza. Allegato 1.d
- Allegati A2-A4
- Allegati A5-A6

Firenze, 25 giugno 2018

Firenze Fiera S.p.A
Il Direttore Amministrativo
Sandro Nocchi

Firenze Fiera spa